

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 758)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, SPAGNOLLI, BERLANDA, DALVIT, VOLGGER e BRUGGER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Estensione dei benefici di cui alla legge 5 agosto 1951, n. 1085, a tutto il personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 3, lettera e), ed all'articolo 23 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, (nuovo testo unico delle disposizioni legislative sulla Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti) i funzionari provenienti dall'Amministrazione austro-ungarica vennero iscritti in data 1° luglio 1923 alla detta Opera di previdenza. In effetti, però, tale data venne anticipata al 1° ottobre 1919, come si evince dalle avvenute liquidazioni fatte ai funzionari ex-regime al momento del loro pensionamento.

In base alla prammatica di servizio i funzionari ex-regime erano obbligati al versamento dei relativi contributi alla data della nomina ad officiante di cancelleria, nomina che avveniva dopo parecchi anni di servizio ausiliario quale assistente di cancelleria.

Con la nomina ad officiante di cancelleria essi divenivano automaticamente funzionari effettivi con diritto a pensione dal giorno della nomina stessa e venivano trattenute corone 3 al mese pro fondo pensioni.

Coloro invece che a suo tempo avessero pagato tali contributi anche per gli anni di

servizio ausiliario, avevano diritto alla pensione dal giorno della nomina od assunzione in qualità di assistenti di cancelleria.

La maggior parte di tali funzionari ha versato i contributi a datare dal 1919, e cioè dopo la conferma in servizio da parte del Governo italiano.

Ora, con la legge 5 agosto 1951, n. 1085, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1951, n. 243, al personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi ex-regime, avente la qualifica di maestro di posta e di officiante postale ed iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in base al testo unico sopra citato, è stato riconosciuto utile agli effetti della buona uscita il periodo di servizio provvisorio prestato precedentemente alla nomina ad effettivo, periodo di servizio questo riconosciuto effettivo agli effetti della pensione (articolo 11 e paragrafo 61 della prammatica di servizio ed articolo 23 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369).

Pertanto, in considerazione che tanto gli officianti postali quanto gli officianti di cancelleria erano, secondo la prammatica

di servizio, parificati negli obblighi e nei diritti, non si vede perchè il trattamento, al momento del pensionamento, debba essere differente fra i primi ed i secondi; infatti gli officianti postali hanno avuto la liquidazione della buona uscita in base a tutto il periodo di servizio prestato nella

Amministrazione austro-ungarica, i secondi invece no.

Ora, si tratta di un numero esiguo di funzionari, per cui si propone che la legge 5 agosto 1951, n. 1085, venga estesa a tutti gli effetti per il rimanente personale proveniente dal cessato regime austro-ungarico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono estesi i benefici, di cui alla legge 5 agosto 1951, n. 1085, al personale proveniente dal cessato regime austro-ungarico iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in base all'articolo 3, lettera e), del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.